



Roma 10 marzo 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 OTTOBRE 2013, N. 157

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. G.U. Serie Generale n. 12 del 16.01.2014

Nota congiunta CGIL INCA

Area welfare CGIL

Area previdenza e assistenza INCA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.12 del 16.01.2014, il Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. **Il decreto è entrato in vigore dal 17.01.2014.**

Ci preme, innanzitutto, rilevare che - nonostante nel titolo si faccia riferimento al personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico - tale parte è stata stralciata e non è, quindi, disciplinata all'interno del testo del decreto. Ricordiamo che i sindacati di categoria, nelle audizioni fatte presso le Commissioni parlamentari, avevano espresso il loro parere negativo sulle modifiche che si volevano introdurre e avevano richiesto espressamente lo stralcio delle norme. Le Commissioni, condividendo il giudizio espresso dai sindacati, hanno chiesto lo stralcio degli articoli in questione “ al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti”.

Illustriamo di seguito i contenuti del Regolamento e ci riserviamo di riaffrontare l'argomento non appena avremo a disposizione le indicazioni degli istituti previdenziali.

Disposizioni generali (Articolo 1)

- Il Regolamento rappresenta **un primo intervento** in materia di armonizzazione dei regimi pensionistici;
- Le lavoratrici e i lavoratori che hanno maturato **entro il 31.12.2013** il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conseguono il diritto secondo tale normativa;
- Per le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto alla prestazione pensionistica **dal 1° gennaio 2014 non viene più applicata la cosiddetta “finestra mobile”** (articolo 12, comma 1 e 2, del decreto – legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni);
- Si conferma l'applicazione degli **adeguamenti alla speranza di vita** (articolo 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni) **a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento e al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica.**

Disposizioni di armonizzazione per Spedizionieri doganali (articolo 2)

L'articolo 2 riguarda i soggetti **già** iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (Fondo soppresso dalla legge 230/1997¹).

¹ Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è stato istituito dall'articolo 15 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612, ed è stato soppresso dalla L. 16 giugno 1997, n. 230, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Dalla stessa data la medesima norma ha stabilito il subentro dell'INPS nelle attività riguardanti l'erogazione dei trattamenti pensionistici e della buonuscita.

Il comma 1 eleva da 65 a **66 anni** il limite anagrafico richiesto ai fini della liquidazione della quota di trattamento pensionistico relativa all'anzianità assicurativa acquisita presso il soppresso Fondo²; tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto, nella disciplina precedente, dopo il compimento dei 65 anni trovava applicazione la finestra annuale.

Come previsto nelle disposizioni generali (articolo 1) dal 2014, in ogni caso, deve essere applicato anche l'incremento relativo alla speranza di vita; il requisito anagrafico per uomini e donne, quindi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 (vedi di seguito), negli anni 2014 e 2015 è:

Anno	Spedizionieri - Età indifferenziata per uomini e donne
2014	66 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi

Gli spedizionieri e la totalizzazione

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, **estende** anche agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, **la facoltà di totalizzare** i periodi assicurativi, al fine del conseguimento di un'unica pensione. L'INPS ha sempre negato il diritto alla totalizzazione agli spedizionieri doganali iscritti alla data di soppressione del fondo, basandosi sull'originario³ presupposto normativo che per accedere alla totalizzazione era necessario non avere maturato il diritto in nessuna gestione. Poiché tutti gli spedizionieri iscritti alla data di soppressione (31 dicembre 1997), indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata nel fondo a quella data, hanno acquistato il diritto potenziale a pensione di vecchiaia (ancorché differita al compimento dell'età anagrafica), per l'Istituto tali periodi non erano totalizzabili⁴.

Con l'intervento del decreto legislativo n. 42/2006, la condizione della "non maturazione del diritto minimo" è venuta meno. Abbiamo quindi sempre sostenuto la possibilità di far valere il diritto a totalizzare gli anni di contribuzione presso il soppresso fondo anche attraverso il contenzioso⁵. Purtroppo la formulazione della nuova norma in commento non agevola la soluzione delle cause ancora in corso. Ad avviso della consulenza legale, anzi, la nuova previsione normativa potrebbe rafforzare la posizione della controparte nel sostenere che prima tale categoria non era inclusa né prevista dalla norma. Consigliamo comunque di proseguire il contenzioso e, caso per caso, valutare se sia più conveniente presentare una nuova domanda.

Disposizioni di armonizzazione per lavoratori di aziende in crisi – Il pensionamento anticipato dei Poligrafici⁶ (articolo 3)

2 Si ricorda che la pensione di vecchiaia per gli spedizionieri spetta, a domanda, ai lavoratori che abbiano maturato, oltre ai requisiti di età anagrafica, anche un'anzianità contributiva di 20 anni se cancellati dal Fondo prima della soppressione dello stesso (il 31 dicembre 1997); un'anzianità contributiva inferiore ai 20 anni se ancora iscritti al Fondo alla data di soppressione.

3 Art. 71 legge n. 388/2000

4 Circolare INPS n. 73/2004

5 Vedi notiziario INCA n.2/2012 – Totalizzazione dei periodi assicurativi (D.lgs. n. 42/2006) – pag. 17

6 Anche descritto come Prepensionamento dell'editoria

L'articolo 3 reca disposizioni inerenti il **pensionamento anticipato per i lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici** (si tratta, in sostanza, di dipendenti - non giornalisti - di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa, sospesi dal lavoro per crisi).

La disposizione (comma 1 lettera a)) innalza i requisiti contributivi richiesti per il **pre-pensionamento** dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416. In particolare, in luogo dei requisiti contributivi espressi in mesi e settimane previsti dalla precedente normativa, **vengono definiti nuovi requisiti contributivi** espressi in anni interi. Al fine del riconoscimento del trattamento anticipato di pensione la norma prevede un livello minimo di anni di anzianità contributiva crescente negli anni, e più precisamente:

Anno	Poligrafici – Requisito di anzianità contributiva ⁷
2014	35 anni e 3 mesi
2015	35 anni e 3 mesi
2016	36 anni e 7 mesi ⁸
2017	36 anni e 7 mesi
2018	37 anni e 7 mesi

La norma **sopprime** anche il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva di un periodo massimo di 3 anni. Di conseguenza abroga anche il limite massimo di anzianità contributiva (prima individuato in 35 anni) valutabile ai fini pensionistici in presenza di maggiorazione contributiva (comma 1 lettere a) e b)).

L'art. 11 del decreto (vedi di seguito) prevede infine che ai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento, sulla base di accordi di procedura sottoscritti entro il **31 agosto 2013**, continuano ad applicarsi le regole in vigore al 31 dicembre 2013 anche se maturano i requisiti dopo tale data. Ricordiamo che i requisiti contributivi minimi in vigore al 31 dicembre 2013 erano i seguenti:

Anno	Poligrafici – Requisito di anzianità contributiva ⁹
2013	384 mesi <i>oppure</i> 1664 settimane (pari a 32 anni)

Con un **comunicato del 3 marzo 2014** il Ministero del lavoro, su sollecitazione dei sindacati di categoria, ha affrontato la casistica dei lavoratori poligrafici il cui accordo di procedura sia stato sottoscritto **dopo la data del 31 agosto 2013**; in questa platea ha individuato due categorie di soggetti :

1) lavoratori che hanno perfezionato 32 anni di anzianità contributiva (requisito di accesso al pensionamento previsto dalla previgente normativa) al 31.12.2013;

⁷ Ricordiamo che, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni previste dalla norma (decreto ministeriale, collocamento in CIGS, ecc), per i prepensionati dell'editoria il requisito di anzianità contributiva, resta **l'unico requisito** che deve essere perfezionato, indipendentemente, quindi, dall'età anagrafica . Cfr. circolare INPS n. 107/2002; messaggio INPS n. 7155/2012

⁸ L'incremento presunto dell'aspettativa di vita a partire dal 2016 è di ulteriori 4 mesi ma potrebbe essere suscettibile di variazione.

⁹ Ricordiamo che, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni previste dalla norma (decreto ministeriale, collocamento in CIGS, ecc), per i prepensionati dell'editoria il requisito di anzianità contributiva, resta **l'unico requisito** che deve essere perfezionato, indipendentemente, quindi, dall'età anagrafica . Cfr. circolare INPS n. 107/2002; messaggio INPS n. 7155/2012

2) lavoratori che perfezionano i 32 anni di anzianità contributiva successivamente al 31.12.2013.

Per la prima categoria il dicastero, ferma restando una verifica **tecnico-politica** di fattibilità e di legittimità dell'interpretazione, ha prospettato una possibile soluzione, in via amministrativa, che garantisca il mantenimento dei requisiti previgenti a coloro che li hanno maturati al 31 dicembre 2013 (indipendentemente, quindi, dalla data dell'accordo).

Per la seconda categoria, invece, ha chiarito che per mantenere i requisiti ante-armonizzazione è necessaria, allo stato attuale, una modifica normativa.

Disposizioni di armonizzazione per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (articolo 4)

L'articolo 4 modifica i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata prevista per il personale viaggiante.

In particolare vengono modificati i requisiti d'accesso alla **pensione di vecchiaia del personale viaggiante** degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995¹⁰. Il requisito anagrafico non è più determinato ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 503/1992, a norma del quale, per determinate categorie di lavoratori, tra le quali rientra anche quella in oggetto, continuavano ad applicarsi le norme vigenti al 31 dicembre 1992, e cioè 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, bensì al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore per il regime generale obbligatorio (comma 1); viene quindi rimosso del tutto il riferimento anagrafico ridotto garantito fino ad oggi dalla legge del 1992 (comma 2). Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 e all'articolo 11 del decreto in esame (vedi di seguito) al personale viaggiante iscritto all'ex Fondo Autoferrotranvieri, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti¹¹, dal 17 gennaio 2014 si applicano i seguenti requisiti anagrafici:

Anno	Autoferrotranvieri – Requisiti anagrafici del personale viaggiante	
	Uomini	Donne
2014	61 anni e 3 mesi	58 anni e 9 mesi
2015	61 anni e 3 mesi	58 anni e 9 mesi
2016	61 anni e 7 mesi ¹²	60 anni e 7 mesi
2017	61 anni e 7 mesi	60 anni e 7 mesi
2018	61 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi

Disposizioni di armonizzazione per lavoratori marittimi (articolo 5)

Il comma 1, analogamente a quanto previsto per il personale viaggiante degli autoferrotranvieri, dispone che dal 2014 i **piloti del pilotaggio marittimo** ed i **marittimi abilitati al pilotaggio** di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge 413/1984 possono conseguire il diritto alla

¹⁰ Ex Fondo Autoferrotranvieri

¹¹ Ricordiamo che oltre agli ordinari requisiti contributivi (20 anni) per ottenere la pensione di vecchiaia come personale viaggiante è necessario integrare anche i requisiti di **prevalenza, effettività e stabilità** nei periodi di occupazione e nelle mansioni di personale viaggiante. Cfr. Messaggio INPS n. 11010 del 12 luglio 2012

¹² L'incremento presunto dell'aspettativa di vita a partire dal 2016 è di ulteriori 4 mesi ma potrebbe essere suscettibile di variazione.

pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello previsto, tempo per tempo, nel regime generale obbligatorio¹³ secondo il seguente schema:

Anno	Piloti di porto e marittimi addetti al pilotaggio – Requisiti anagrafici per la vecchiaia anticipata	
	Uomini	Donne
2014	61 anni e 3 mesi	58 anni e 9 mesi
2015	61 anni e 3 mesi	58 anni e 9 mesi
2016	61 anni e 7 mesi ¹⁴	60 anni e 7 mesi
2017	61 anni e 7 mesi	60 anni e 7 mesi
2018	61 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi

Per il personale **marittimo non addetto al pilotaggio**, invece, il **comma 2** eleva l'età anagrafica per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2015, a 57 anni di età fino al 31 dicembre 2017 e a 58 anni di età a decorrere dal 1° gennaio 2018¹⁵ secondo il seguente schema.

Anno	marittimi non addetti al pilotaggio – Requisiti anagrafici per la vecchiaia anticipata
	Uomini e Donne
2014	56 anni e 3 mesi
2015	56 anni e 3 mesi
2016	57 anni e 7 ¹⁶ mesi
2017	57 anni e 7 mesi
2018	58 anni e 7 mesi

Disposizioni di armonizzazione ex-Enpals

Vengono **incrementati i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia** degli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Per gli iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 – con esclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei – si applicano i requisiti previsti dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (vedi allegato Circolare Inps n. 36 del 14.03.2012 in particolare per il riferimento ai gruppi). **Tali requisiti devono essere adeguati alla speranza di vita.**

13 La circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012, infatti, aveva disposto che la previgente normativa in materia di età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 503/1992, continuasse ad applicarsi per le seguenti categorie: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne).

14 L'incremento presunto dell'aspettativa di vita a partire dal 2016 è di ulteriori 4 mesi ma potrebbe essere suscettibile di variazione.

15 Resta fermo il requisito contributivo richiesto per tale prestazione pari a 20 anni (1.040 settimane) di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 10 anni (520 settimane) di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

16 L'incremento presunto dell'aspettativa di vita a partire dal 2016 è di ulteriori 4 mesi ma potrebbe essere suscettibile di variazione.

Tali modifiche incidono in maniera rilevante sui requisiti anagrafici per il pensionamento delle donne, mentre, per gli uomini non comportano un aumento sostanziale poiché le finestre vengono incorporate nell'età pensionabile.

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo (Articolo 6)

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia viene incrementato di un anno: da 45 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 46 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) per uomini e donne.

Anno	Lavoratori appartenenti al gruppo ballo
	Uomini e Donne
2014	46 anni e 3 mesi

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo Attori (Articolo 7)

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia - per le lavoratrici e i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995 - viene incrementato:

- **per gli uomini:** di un anno da 63 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 64 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014);
- **per le donne:** di due anni da 58 e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 60 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014); poi aumenterà di un anno ogni due anni fino a raggiungere nel 2022 l'equiparazione con il requisito anagrafico previsto per gli uomini come da tabella (viene sostituita la tabella C allegata all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182). Si riportano di seguito le tabelle a confronto.

Tabella C <u>prima della sostituzione</u> di cui al D.P.R. 28.10.2013 n. 157		
Decorrenza della pensione	Requisito anagrafico	
	Donne	Uomini
Dal 1.1.1998 al 31.12.2001	56 anni	61 anni
Dal 1.1.2002 al 31.12.2005	57 anni	61 anni
Dal 1.1.2006 in poi	58 anni	63 anni

Tabella C <u>attuale</u>		
Decorrenza della pensione	Requisito anagrafico	
	Donne	Uomini
Dal 1° gennaio 2014	60 anni	64 anni
Dal 1° gennaio 2016	61 anni	64 anni
Dal 1° gennaio 2018	62 anni	64 anni
Dal 1° gennaio 2020	63 anni	64 anni
Dal 1° gennaio 2022	64 anni	64 anni

Tabella C <u>attuale</u> con adeguamento requisiti alla speranza di vita		
Decorrenza della pensione	Requisito anagrafico	
	Donne	Uomini

Dal 1° gennaio 2014	60 anni e 3 mesi	64 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2015	60 anni e 3 mesi	64 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016	61 anni e 7 mesi	64 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2017	61 anni e 7 ¹⁷ mesi	64 anni e 7 ¹⁸ mesi
Dal 1° gennaio 2018	62 anni e 7 mesi	64 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019	62 anni e 11 mesi	64 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2020	63 anni e 11 mesi	64 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2021	64 anni e 2 mesi	65 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio 2022	65 anni e 2 mesi	65 anni e 2 mesi

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo Canto (Articolo 8)

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia - per le lavoratrici e i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995 - viene incrementato:

- **per gli uomini:** di un anno da 60 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 61 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014);
- **per le donne:** di due anni da 55 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 57 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014); poi aumenterà di un anno ogni due anni fino a raggiungere nel 2022 l'equiparazione con il requisito anagrafico degli uomini (58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020; 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022).

A seguire una tabella riepilogativa degli incrementi del requisito anagrafico comprensivi degli adeguamenti automatici alla speranza di vita.

Anno	Lavoratori appartenenti al gruppo canto	
	Requisito anagrafico	
	Donne	Uomini
Dal 1° gennaio 2014	57 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2015	57 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016	58 anni e 7 ¹⁹ mesi	61 anni e 7 ²⁰ mesi

17 Gli incrementi presunti dell'aspettativa di vita sono di 4 mesi dal 2016, di ulteriori 4 mesi dal 2019 e altri 3 mesi dal 2021. Tali incrementi sono delle stime e quindi non definitivi.

18 Gli incrementi presunti dell'aspettativa di vita sono di 4 mesi dal 2016, di ulteriori 4 mesi dal 2019 e altri 3 mesi dal 2021. Tali incrementi sono delle stime e quindi non definitivi.

Dal 1° gennaio 2017	58 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018	59 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019	59 anni e 11 mesi	61 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2020	60 anni e 11 mesi	61 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2021	61 anni e 2 mesi	62 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio 2022	62 anni e 2 mesi	62 anni e 2 mesi

Fondo sportivi professionisti (Articolo 9)

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia - per le lavoratrici e i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995 - viene incrementato:

- **per gli uomini:** di un anno da 52 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 53 anni e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014);
- **per le donne:** di due anni da 47 e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014) a 49 e 3 mesi (aspettativa di vita al 2014); poi aumenterà di un anno ogni due anni fino a raggiungere nel 2022 l'equiparazione con il requisito anagrafico previsto per gli uomini (50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020; 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022).

Particolari disposizioni in caso di perdita del titolo abilitante (articolo 10)

L'articolo 10 introduce specifiche deroghe alla disciplina di armonizzazione connesse alle conseguenze relative alla **perdita del titolo abilitante** per alcune categorie di lavoratori e disciplina alcune specificità riguardanti i dipendenti dell'ENAV²¹.

In particolare, il **comma 1** dispone l'applicazione dei requisiti di accesso e di **decorrenza** dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, nei confronti dei lavoratori per i quali venga meno il **titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età** e i cui ordinamenti di settore (che disciplinano il rilascio ed il rinnovo del titolo stesso) non ne prevedano l'elevazione. Nei casi in cui tali limiti possano essere elevati per motivi di idoneità, la deroga trova applicazione solamente nel caso in cui il lavoratore, **sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto** il rinnovo del titolo abilitante²² da parte dell'Autorità competente.

Poiché la deroga trova applicazione soltanto se l'interessato non ottiene il rinnovo in sede di visita medica, il lavoratore è obbligato, prima del compimento dei 60 anni, a chiedere il rinnovo del titolo. Diversamente la semplice perdita del titolo, al compimento dell'età, non consentirà di accedere al pensionamento.

Il **comma 2** formula un'analogia previsione con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; in questo caso, tuttavia, qualora venga meno il titolo abilitante, trovano applicazione i **requisiti di accesso e di**

19 Gli incrementi presunti dell'aspettativa di vita sono di 4 mesi dal 2016, di ulteriori 4 mesi dal 2019 e altri 3 mesi dal 2021. Tali incrementi sono delle stime e quindi non definitivi.

20 Gli incrementi presunti dell'aspettativa di vita sono di 4 mesi dal 2016, di ulteriori 4 mesi dal 2019 e altri 3 mesi dal 2021. Tali incrementi sono delle stime e quindi non definitivi.

21 Ente nazionale di assistenza al volo

22 Ricordiamo che in caso di perdita del titolo abilitante, al requisito anagrafico previgente non si applica la cosiddetta "speranza di vita". Cfr. Messaggio INPS n. 6340 del 16 aprile 2013

decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al **31 dicembre 2011**²³. I requisiti per la vecchiaia del personale navigante a partire dal 1 gennaio 2012, infatti, avevano già subito un incremento attraverso l'introduzione di un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio ²⁴.

Ai sensi del **comma 3**, ai lavoratori appartenenti ai profili professionali dell'**ENAV (controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, nonché di esperto di assistenza ai volo e meteo**, di cui all'articolo 5 della L. 7 agosto 1990, n. 248), continuano ad applicarsi i **requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze** dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al **31 dicembre 2013, nonché gli adeguamenti alla speranza di vita**.

Anno	ENAV	
	Requisito di età anagrafica	Decorrenza della pensione
2014	60 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi
2015	60 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi
2016	60 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi
2017	60 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi
2018	60 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi

Il **comma 4** prevede, per i lavoratori richiamati al comma precedente²⁵, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di accedere alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni **esclusivamente** se risulti maturata un'anzianità contributiva di **42 anni e 6 mesi** per gli uomini e **41 anni e 6 mesi** per le donne, con ciò uniformando la disciplina alle disposizioni dell'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011. Allo stesso tempo, analogamente alle disposizioni previste dallo stesso D.L. 201/2011, viene stabilita una **riduzione del trattamento** pensionistico sulla quota retributiva relativa alle anzianità contributive maturate **antecedentemente al 1° gennaio 2012**. La riduzione è pari ad **un punto percentuale** per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni²⁶. La percentuale annua è elevata a **due punti per ogni anno** ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Infine, il **comma 5 abroga** l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149 che permetteva ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva **inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995**, di beneficiare di un aumento di 1 anno ogni 5 di servizio intero svolto²⁷, anche per perfezionare il requisito alla pensione di anzianità. In sostanza, questa maggiorazione di servizio non è più applicabile per completare i requisiti della pensione anticipata; resta applicabile solo alla pensione di vecchiaia per l'anticipazione del requisito anagrafico.

Deroghe (articolo 11)

L'art. 11, comma 1 del DPR n. 157/2013 stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti al 31.12.2013 continuano ad applicarsi a determinate categorie di lavoratori interessati dal regolamento di armonizzazione stesso.

23 Cfr. Messaggio INPS n. 1256 del 19 gennaio 2011

24 Cfr. Circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 ; messaggio INPS n. 13399 del 10 agosto 2012

25 A condizione che perfezionino il requisito dalla medesima data

26 In analogia con il parametro di 62 anni previsto per la generalità dei lavoratori, riteniamo che ai soli fini della penalizzazione, non si applichi l'aspettativa di vita.

27 Con il limite massimo di 5 anni

Possono beneficiare della salvaguardia i soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del DPR 157/2013 - spedizionieri doganali (art. 2); dipendenti di aziende in crisi del settore poligrafico (art. 3); personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (art. 4); lavoratori marittimi (art. 5); lavoratori dello spettacolo del gruppo ballo (art. 6), del gruppo attori (art. 7), del gruppo canto (art. 8); sportivi professionisti (art. 9) - che si trovano nelle seguenti condizioni:

- α) collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31.8.2013:
 - cessati dall'attività lavorativa sia prima che dopo il 31.8.2013;
 - che maturino i requisiti nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
 - β) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31.8.2013:
 - cessati dall'attività lavorativa entro il 31.8.2013;
 - χ) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31.8.2013:
 - in possesso di requisiti anagrafici e contributivi utili per perfezionare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.8.2016;
 - che non abbiano, comunque, ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
 - con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 31.8.2013;
 - δ) in congedo alla data del 31.8.2013 per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001:
 - con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni (40 anni e 3 mesi);
 - ε) che abbiano risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile entro il 31.8.2013:
 - senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
 - con requisiti tali da maturare, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.8.2016;
 - φ) che abbiano risolto il rapporto di lavoro in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31.8.2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
 - senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
 - con requisiti tali da maturare, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.8.2016;
- questa parte del decreto è poco chiara, pertanto vi torneremo non appena in possesso di ulteriori elementi;
- γ) lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31.8.2013.
- per tali categorie di lavoratori rinviamo al precedente specifico paragrafo.

Le categorie di lavoratori interessati dal regolamento di armonizzazione ed ammessi alla salvaguardia sono le stesse previste dalla prima salvaguardia dei 65.000 con l'aggiunta dei poligrafici in cassa integrazione guadagni.

Con il comma 2 vengono fatte salve, per i lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal Regolamento, le possibilità di accesso al pensionamento in applicazione delle prime quattro salvaguardie qualora dovessero risultare più favorevoli.

Vale a dire che i lavoratori interessati dal regolamento di armonizzazione possono continuare a conseguire la pensione, ovviamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste, in applicazione:

- dell'art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011 e dell'art.2 ter della legge n. 14/2012 (1^ salvaguardia);
- dell'art. 22 della legge 135/2012 (2^ salvaguardia);
- dell'art. 1, comma 231 della legge 228/2012 (3^ salvaguardia);
- del decreto legge n. 102/2013 (4^ salvaguardia).

Il richiamo alla 5^ salvaguardia di cui alla legge n. 147/2013 (stabilità anno 2014) non viene fatto perché il regolamento di armonizzazione, pur essendo stato pubblicato in G.U. il 17.1.2014, dopo la data di pubblicazione della legge n. 147 del 27/12/2013, è stato definito il 28.10.2013, due mesi prima della pubblicazione della legge di stabilità.

A nostro avviso, comunque, i lavoratori interessati dal Regolamento di armonizzazione possono continuare a conseguire la pensione, ovviamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste, anche in applicazione della V^ salvaguardia di cui all'art. 1, commi da 194 a 197, della legge n. 147/2013.